



Stagione Sportiva



COMUNICATO UFFICIALE n° 18

Publicato il 20 febbraio 2023



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

Delibera n. 2

La Commissione Nazionale Giudicante

composta da:

Francesca Iaria, Paolo G. D'Arcangelo, Duccio Campani, Michelangelo Landro e Chiara Menozzi

riunita in videoconferenza in data 13 febbraio 2023,

Svolgimento dei fatti

1. con atto in data 20.01.2023, il Procuratore Associativo del CSI - II Sezione, a norma dell'art 15 comma 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ravvisando nella delibera pubblicata con comunicato ufficiale n. 14 del 15.12.2022 del Giudice Territoriale del Comitato di Verbania e nella delibera n. 7 della Commissione Regionale Giudicante Piemonte contenuta nel comunicato ufficiale n. 8 della Direzione Tecnica Regionale e pubblicata nel comunicato ufficiale n. 15 del 22.12.2022 dal CSI Verbania, "l'inosservanza del regolamento relativamente alla questione che riguarda l'atleta che ha giocato in posizione irregolare in violazione delle norme di squalifica tra Enti.", deferiva il caso in questione alla CNGS;
2. a propria volta, la CNGS del CSI - con delibera n. 2 del 6.02.2023 - accoglieva l'impugnazione proposta dalla II Sezione della Procura Associativa, annullando la delibera della CRG n. 7/2022 pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 15 del 22/12/2022, ravvisando nella stessa "palese contrasto con Sport in Regola ed. 2022/2023, in virtù della mancata applicazione degli artt. 103 NAS e 50 RGS";



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

3. la controversia nasce dalla denunciata posizione irregolare dell'atleta FALCIONI Niccolò della ASD DIVIN PORCELLO, presente in distinta con il N. 4, il quale risultava destinatario di una squalifica fino al 31.10.2023 per sanzione inflittagli l'1.12.2022 dal Comitato Regionale FIGC Piemonte-Valle d'Aosta;
4. la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Piemonte su appello della Società Divin Porcello, aveva confermando la decisione del Giudice Territoriale con cui era stata disposta la ripetizione della partita disputata il giorno 5.12.2022 tra la DIVIN PORCELLO e la ZAMPINE ORNA, gara del campionato di calcio a 5 categoria open organizzato dal comitato CSI di Verbania;
5. La società sportiva Zampine Orna contestava che:

"Le sanzioni disciplinari a tesserati FIGC superiori a tre mesi, hanno validità anche in CSI ed esse sono estese indistintamente al Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio a 7 giocatori, fino allo scadere delle stesse" e, conseguentemente, chiedevano la vittoria a tavolino della gara in questione, avendo partecipato tra i giocatori della Divin Porcello un atleta squalificato;
6. il Giudice Sportivo Provinciale, prima, e la Commissione Regionale Giudicante del CSI di Verbania, dopo, hanno invece dato prevalenza all'errore "scusabile" in cui sarebbe incorsa la società Divin Porcello a seguito delle inesatte informazioni ricevute dal Comitato CSI di Verbania in ordine alla possibilità di schierare un atleta destinatario di squalifica da altra federazione sportiva;
7. la controversia doveva essere definita con la sconfitta a tavolino della ASD DIVIN PORCELLO;

Motivi della decisione

- A) questa Commissione Giudicante Nazionale ritiene, preliminarmente, che le ragioni rappresentate dalla ASD ZAMPINE ORNA siano fondate e vadano accolte, in quanto nel



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

caso in esame risultano accertati tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie;

- B) parimenti, vanno pienamente condivise le valutazioni della CNGS in ordine al "comportamento sicuramente scorretto di una società, in violazione delle norme regolamentari, a fronte di un palese errore di lettura delle medesime norme, proveniente dal Comitato di appartenenza." (...) "Infatti, è compito di chi amministra giustizia, in ogni sede, quello di dare ai consociati, che ne riconoscono l'autorità, la chiara sensazione di operare secondo le regole della "certezza del diritto", cioè la certezza che le regole saranno sempre uguali per tutti e applicate perché cogenti e non ignorabili.";
- C) invero, va ulteriormente evidenziato che l'ASD DIVIN PORCELLO ben conosceva l'esistenza della squalifica gravante sul proprio menzionato atleta, sicché il rilievo disciplinare della condotta del club, sia pure su un piano meramente colposo, non può certamente mettersi in discussione;
- D) non è possibile, infatti, aderire alla tesi fondata sulla asserita rilevanza, nella vicenda in esame, di una vera e propria scriminante, individuabile nell'errore scusabile in cui sarebbe incorsa l'ASD DIVIN PORCELLO a causa delle informazioni ricevute dal Comitato CSI di Verbania e che avrebbe indotto la Società a ritenere la squalifica non espiabile nel campionato CSI;
- E) costituisce orientamento ormai consolidato ed unanime di tutti gli organi di giustizia sportiva del CONI quello tendente ad affermare la indiscutibile prevalenza del principio della effettività della sanzione rispetto a quello della separatezza delle competizioni: in particolare, già le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale della FIGC, con delibera pubblicata sul C.U. n. 107/OGF del 23 dicembre 2009, si erano pronunciate, sul punto, in maniera quanto mai espressa e categorica,



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

affermando, in primis, "la sussistenza di due principi guida: a) quello della effettività della sanzione irrogata, che deve comunque essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato"; tali principi, peraltro, "trovano applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine, poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato";

- F) pertanto, nel caso che qui interessa, è di palmare evidenza come, in forza dei summenzionati principi, la ASD DIVIN PORCELLO non avrebbe potuto e dovuto impiegare il citato proprio giocatore nelle partite del campionato CSI; avendo contravvenuto a tale divieto, imposto comunque da norme regolamentari pienamente vigenti e cogenti, essa è sicuramente incorsa in una inadempienza disciplinare e non in un mero errore, del tutto ininfluenza ai fini della esatta e corretta specificazione della condotta antiregolamentare attuata e perseguita;
- G) in definitiva, l'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere, nella vicenda in discussione, dai tesserati della ASD DIVIN PORCELLO, con conseguente responsabilità oggettiva a carico della stessa ASD, va in questa sede indubitabilmente confermata e ribadita.

P.Q.M.

la COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

Delibera:

- 1) di riformare la decisione della Commissione Regionale Piemonte contenuta nella delibera n. 7, pubblicata con comunicato ufficiale n. 15 del 22.12.2022 e, conseguentemente,
- 2) di infliggere alla ASD DIVIN PORCELLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonché la vittoria a tavolino a favore della squadra Zampine Orne;
- 3) di inibire per una giornata di gara il sig. Croppi Andrea, Dirigente accompagnatore/ allenatore, presente in distinta nella gara in oggetto;
- 4) la sanzione di 30 euro di ammenda a carico della Asd Divin Porcello per aver impiegato nel corso della gara un giocatore in posizione irregolare.

Così deciso in data 13.02.2023 e pubblicato in data 16.02.2023

Commissione Nazionale Giudicante

F.to Francesca Iaria - Presidente
F.to Paolo Gerardo D'arcangelo - Componente
F.to Michelangelo Landro - Componente
F.to Duccio Campani- Componente
F.to Chiara Menozzi - Componente